

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20

**MODIFICA ALLA L.R. n. 18/1994 - SOSTEGNO ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI SPORTIVI ED ALLE ATTIVITA' FISICO-MOTORIE**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ART. 1

L'art. 5 della L.R. n. 18 del 21/3/1994 è così sostituito:

Presentazione delle domande
e modalità di concessione dei contributi

Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, lett. b) e c), devono essere presentate alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano annuale sul B.U.R. e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

per le istanze ai sensi dell'art. 3 lett. b):

- perizia delle opere urgenti e necessarie a garantire l'agibilità e funzionalità dell'impianto, redatta dall'Ufficio tecnico comunale;
- deliberazione dell'Ente contenente l'approvazione della perizia e la definizione degli impegni finanziari a carico con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio;

per le istanze ai sensi dell'art. 3 lett. c):

- copia autenticata della convenzione stipulata tra il soggetto richiedente ed il Comune interessato, diretta a garantire la finalità sociale dell'impianto;
- documentazione contabile comprovante l'entità delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda.

ART. 2

Norma Transitoria

Per l'anno 1999 le istanze di concessione contributo ai sensi dell'art. 3, lett. b) e c) della L.R. n. 18/94 possono essere presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.

Sono fatte salve le istanze presentate entro il 30 marzo 1999 purchè complete della documentazione prescritta.

ART. 3

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 agosto 1999

DINARDO

Legge regionale 3 agosto 1999, n. 21

SISTEMA SANITARIO REGIONALE DELL'EMERGENZA/URGENZA

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ART. 1

Finalità e obiettivi

1. La presente legge regola, nell'ambito della programmazione regionale, il sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, fondato sull'integrazione funzionale tra il sistema di allarme sanitario, il sistema territoriale di soccorso, la rete di presidi ospedalieri dedicati all'emergenza/urgenza.
2. A tal fine, nel rispetto delle linee guida indicate nel D.P.R. 27 marzo 1992, il Sistema avrà una dimensione regionale con un'unica Centrale Operativa a suo governo.
3. Il Sistema persegue, sull'intero territorio regionale, i seguenti obiettivi generali:
 - a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
 - b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
 - c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
 - d) la verifica di tutti i dati relativi al Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
 - e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;

- f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero Sistema, fondato sull'adozione del sistema di verifica e revisione delle attività svolte e delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Organizzazione generale

1. Il Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza costituisce un sistema organizzativo, strutturato a rete, di integrazione funzionale fra strutture e servizi deputati, a diverso titolo, a garantire la salvaguardia dei parametri vitali in occasione di eventi critici, tramite la tempestiva messa in atto di adeguati interventi di soccorso.
2. Tale Sistema comprende:
 - a) Un sistema di allarme sanitario, che rappresenta l'insieme delle competenze che interagiscono e delle procedure da attivare in occasione di un'emergenza/urgenza, dal momento dell'inoltro di una richiesta di soccorso sanitario fino all'invio di mezzi con personale adeguato, e che trova la massima esplicazione nella Centrale Operativa;

- b) Un sistema territoriale di soccorso, che è costituito da presidi territoriali per l'emergenza sanitaria, variamente articolati con personale e mezzi dedicati;
- c) Una rete di presidi ospedalieri funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati, che, attraverso un'organizzazione coordinata dei momenti diagnostici e terapeutici connessi all'urgenza, assicura prestazioni commisurate a criteri di progressività delle cure.

ART. 3

Esercizio in forma associata del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza

1. Per garantire gli interventi di soccorso in situazioni di urgenza o emergenza conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 24 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria, le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata esercitano in forma associata la gestione del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza.
2. In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano apposita convenzione, attenendosi allo schema riportato come allegato "A" alla presente legge.
3. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutte le Aziende Sanitarie regionali, il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione Basilicata assume ogni iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento.
4. Decorso inutilmente il termine prefissato al comma 2 del presente articolo, la convenzione è stipulata entro i successivi trenta giorni dalle Aziende che hanno adottato la deliberazione di adesione alla convenzione e dal

Presidente della Giunta Regionale in sostituzione delle aziende inadempienti, previa diffida.

ART. 4

Costituzione di "Basilicata Soccorso"

1. Con la convenzione di cui al precedente articolo 3 le Aziende Sanitarie regionali istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza denominato "Basilicata Soccorso",
2. "Basilicata Soccorso" è organismo dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica ed amministrativa che si realizza nel rispetto dei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive della Giunta regionale.
3. "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.

ART. 5

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza nel rispetto della legislazione e degli atti di programmazione nazionale e regionale.
2. La Giunta Regionale, in particolare:
 - a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione di "Basilicata Soccorso", allo scopo di assicurare la conformità della sua attività agli obiettivi del Piano Sanitario Regiona-

le e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

- b) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sull'imparzialità e sul buon andamento delle attività, sulla qualità del servizio;
 - c) provvede, anche mediante affidamento parziale o totale all'esterno, utilizzando in tal caso procedure di evidenza pubblica:
 - 1) alla realizzazione e alla manutenzione delle elisuperfici e dei relativi impianti;
 - 2) al servizio di elisoccorso;
 - 3) alla fornitura e manutenzione dei mezzi di soccorso;
 - 4) al servizio del personale infermieristico e tecnico;
 - 5) alla manutenzione della sede della Centrale Operativa;
 - 6) alla fornitura e manutenzione dell'intero sistema di comunicazione articolato nei sottosistemi radio, telefonico ed informatico;
 - d) assicura il finanziamento delle attività di formazione permanente di tutto il personale coinvolto nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
 - e) esercita le funzioni di controllo su "Basilicata Soccorso" nei modi indicati nella presente legge;
 - f) procede alla nomina della Commissione preposta alla valutazione dei medici partecipanti alla selezione per Dirigente di "Basilicata Soccorso", da sottoporre alla stessa Giunta per la successiva nomina;
3. La Giunta Regionale con successivo provvedimento definisce casi e modalità nei quali "Basilicata Soccorso" può far autonomamente fronte alle proprie esigenze organizzative e gestionali.
4. La Giunta Regionale esercita le proprie funzioni anche tramite direttive e linee guida a carattere tecnico-operativo, nonché schemi tipo per gli atti fondamentali di "Basilicata Soccorso".

ART. 6

Centrale Operativa

1. La Centrale Operativa (CO) unica regionale costituisce la struttura organizzata di "Basilicata Soccorso", preposta al governo delle attività del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, attraverso il coordinamento e la gestione di tutto il personale funzionalmente da essa dipendente, che comprende:
 - a) personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo dislocato nella Centrale Operativa;
 - b) medici, infermieri ed autisti soccorritori dislocati nei punti territoriali di soccorso;
 - c) medici ed infermieri dislocati presso le basi operative dell'elisoccorso.
2. La CO, in attività 24 ore su 24, è responsabile della gestione degli interventi sul territorio al verificarsi di emergenze/urgenze sanitarie e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza/urgenza sanitaria fissato a livello nazionale;
 - b) valuta il grado di criticità dell'evento e il grado di complessità dell'intervento da attivare;
 - c) attiva e coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso.
3. Alla CO spettano altresì i seguenti compiti:
 - a) fornisce i consigli più appropriati per patologie che non rivestono caratteristiche di emergenza né di urgenza, indirizzando eventualmente il paziente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta nelle ore diurne, o ai servizi di continuità assistenziale, non inseriti nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, indicandone la ubicazione;
 - b) coinvolge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la continuità assistenziale, non inserita nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza in occasione di particolari eventi critici ed in concomitanza di eventi;

- c) invia mezzi di soccorso con o senza medico a bordo, organizzando l'eventuale trasporto in struttura idonea, precedentemente allertata, che, in funzione delle competenze possedute, deve garantirne l'accettazione;
 - d) cura il trasporto urgente di sangue, nonché quello di antidoti e farmaci rari per reali ed imprevedibili necessità da definire con successivo regolamento;
 - e) partecipa all'attività connessa ai prelievi e trapianti d'organo;
 - f) cura la formazione e l'aggiornamento del personale operante in Centrale e del personale funzionalmente dipendente dalla Centrale;
 - g) predispone l'elaborazione di protocolli operativi interni, da rendere noti a tutti i soggetti coinvolti nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
 - h) gestisce i trasporti secondari assistiti tra sedi ospedaliere, previa acquisizione del posto letto da parte della unità operativa richiedente, attraverso il coinvolgimento di specifiche professionalità e l'utilizzo di attrezzature adeguate, sulla scorta di protocolli operativi concordati con le unità operative coinvolte;
 - i) assicura, in forma programmata, l'assistenza sanitaria a manifestazioni di massa con oneri a carico degli organizzatori o enti richiedenti secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale;
 - j) verifica il corretto stato di manutenzione dei mezzi di soccorso e delle relative attrezzature;
 - k) cura l'elaborazione dei protocolli di soccorso extraospedaliero e ne verifica la corretta applicazione;
 - l) censisce i dati relativi alle prestazioni erogate nelle emergenze/urgenze ed analizza i risultati conseguiti, nell'ambito di una relazione interattiva tra presidi territoriali di soccorso ed unità operative ospedaliere;
 - m) attiva la risposta sanitaria alle maxiemergenze.
4. Nell'intento di perseguire un miglioramento incrementale della qualità dell'assistenza

erogata dall'intero Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, la Centrale Operativa, quale struttura organizzata di "Basilicata Soccorso", concorda con il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 9, l'elaborazione e lo sviluppo di indicatori idonei alla verifica dei risultati.

- 5. La Centrale Operativa deve essere direttamente collegata, attraverso idonei sistemi di comunicazione, con:
 - a) i punti territoriali di soccorso ed i relativi mezzi;
 - b) le basi operative dell'elisoccorso;
 - c) le postazioni di continuità assistenziale;
 - d) le sedi di Pronto Soccorso Attivo;
 - e) le sedi dei Dipartimenti di Emergenza/ Urgenza e Accettazione (DEA) di 2° e 1° livello, nonché, di norma, con le Centrali Operative delle Regioni limitrofe e con gli Enti e le Istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile.
- 6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei compiti ad esse connessi la Centrale Operativa deve conoscere costantemente la dislocazione e la tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio, le postazioni della continuità assistenziale anche addette alla emergenza/urgenza, la disponibilità dei posti letto delle terapie intensive generali e di alta specialità degli ospedali della regione.
- 7. La Giunta Regionale emana direttive per disciplinare:
 - a) le forme di collaborazione da parte della Centrale Operativa al trasporto sanitario di tipo ordinario e non urgente;
 - b) le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato al sistema di urgenza/emergenza.

ART. 7

Comitato regionale per l'emergenza sanitaria

- 1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è nominato il Comitato Regionale per l'emergenza sanitaria.

2. Il Comitato Regionale per l'emergenza sanitaria è organismo tecnico per il coordinamento degli interventi nel campo dell'emergenza sanitaria, nonché per la verifica e per la valutazione del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza
3. Al Comitato regionale per l'emergenza sanitaria sono inviati il programma annuale dell'attività e la relazione sull'andamento dell'attività dell'anno precedente. In ordine a detti atti il Comitato si pronuncia a maggioranza dei componenti presenti, esprimendo eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.
4. Il Comitato regionale dell'emergenza sanitaria è composto da:
 - a) l'Assessore alla Sicurezza Sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente,
 - b) il Dirigente di "Basilicata Soccorso";
 - c) due esperti esterni di qualificata competenza nell'area dell'emergenza sanitaria designati dalla Giunta Regionale;
 - d) tre dirigenti medici dell'area dell'emergenza sanitaria di cui uno appartenente al Dipartimento di Emergenza/Urgenza e Accettazione (DEA) di 2° livello, uno appartenente al DEA di 1° livello e uno appartenente ai Pronto Soccorso Attivo (P.S.A.) designati dalla Giunta Regionale su proposta dei Direttori Generali.
5. A giudizio del suo Presidente, per l'esame e la valutazione di questioni di particolare rilevanza, il Comitato può essere integrato con la partecipazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali.
6. I membri del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria durano in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale in cui sono nominati. In sede di prima attuazione della presente legge, vengono nominati entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.
7. Il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il suo presidente lo ritenga

opportuno per l'espletamento della propria attività.

8. Ai componenti del Comitato indicati al precedente comma 4 lettera c) è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza di lire cinquecentomila al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta, entro il limite massimo di spesa che viene annualmente autorizzato dalla Giunta Regionale.

ART. 8

Dirigente di "Basilicata Soccorso"

1. Il Dirigente di "Basilicata Soccorso" è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della medesima Giunta, tra sanitari in possesso della qualifica di dirigente medico, anestesista, con esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria.
2. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso pubblico da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel B.U. della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 nonché dei requisiti di cui al precedente comma 1. La Giunta Regionale procederà all'attribuzione dell'incarico previo parere espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 5 comma 2 lettera f).
3. Il rapporto di lavoro del Dirigente è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta Regionale. L'incarico ha durata quinquennale e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.
4. Il trattamento economico e normativo del Dirigente corrisponde al trattamento econo-

mico e normativo dei dirigenti medici di secondo livello, così come stabilito dal C.C.N.L. per la dirigenza dell'area medica.

5. La Giunta Regionale con proprio provvedimento approva lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, e determina su proposta del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, il trattamento economico, relativamente alla sola parte variabile, del Dirigente di "Basilicata Soccorso", comunque nei limiti del C.C.N.L. per la dirigenza per l'area medica.
6. Il Dirigente esercita tutti i poteri di gestione, assume la rappresentanza legale di "Basilicata Soccorso" ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse.
7. Il Dirigente di "Basilicata Soccorso" è il Responsabile della Centrale Operativa unica regionale, nonché del personale e dei mezzi di soccorso, secondo quanto enunciato nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 14 della presente legge.
8. Al Dirigente di "Basilicata Soccorso" compete:
 - a) curarne l'organizzazione generale;
 - b) definire, previo parere del Comitato Tecnico, i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards, per tutte le figure professionali operanti nel Sistema Sanitario dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;
 - c) stabilire, previo parere del Comitato Tecnico, i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
 - d) individuare, previo parere del Comitato Tecnico, programmi di educazione sanitaria, al fine di promuovere un corretto utilizzo del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza da parte dei cittadini;
 - e) definire, previo parere del Comitato Tecnico, i progetti-obiettivo, attraverso cui

riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Sistema Sanitario Regionale, coinvolto nell'ambito dell'emergenza sanitaria, in funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo considerato particolarmente usurante, comunque nei limiti e secondo le procedure di cui al C.C.N.L. Sanità.

9. Al Dirigente di "Basilicata Soccorso, in quanto responsabile della CO, competono, altresì, tutte le altre funzioni stabilite nel D.P.R. 27 marzo 1992 e nelle linee guida n. 1/1996 in applicazione del medesimo decreto, nonché in ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale negli altri atti di programmazione.

ART. 9

Comitato tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto da:
 - a) il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo, che lo presiede;
 - b) un Dirigente della Regione Basilicata, designato dalla Giunta Regionale;
 - c) il responsabile del Centro regionale di riferimento trapianti della Basilicata;
 - d) tre dirigenti medici designati dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo;
 - e) dai dirigenti medici responsabili del DEA di 1° livello e dei Pronto Soccorso Attivo (PSA) di ciascuna Azienda Sanitaria U.S.L..
2. Il Comitato Tecnico è nominato dal Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale in cui è nominato. Nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione dei componenti è effettuata con le modalità previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato.
3. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza tecnico-sanitaria, relativamente alle scelte di

organizzazione e pianificazione sanitarie delle attività di "Basilicata Soccorso". Il Comitato esprime parere obbligatorio su atti e provvedimenti, che sono ad esso sottoposti dal Dirigente, quali:

- a) i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards per tutte le figure professionali operanti nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;
 - b) i programmi di educazione sanitaria per il corretto utilizzo del Sistema Sanitario Regionale di Emergenza/urgenza;
 - c) i progetti-obiettivo, attraverso i quali riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, coinvolto nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
 - d) i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza.
4. I pareri obbligatori, ma non vincolanti, sono espressi a maggioranza dei componenti presenti e, qualora non resi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, si intendono espressi come favorevoli.
 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
 6. Il Comitato Tecnico informa della propria attività la Giunta Regionale, nonché le Aziende Sanitarie convenzionate ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

ART. 10

Dipartimento emergenza/urgenza e accettazione

1. Il Dipartimento di Emergenza/urgenza e Accettazione (DEA) rappresenta un'aggregazione funzionale di unità operative, che mantengono la propria autonomia e respon-

sabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. Le funzioni e le competenze del DEA di 2° livello e 1° livello sono quelle proprie previste dal D.P.R. 27 marzo 1992 ed esplicitate anche nel Piano Sanitario Regionale vigente e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti e modificazioni.

ART. 11

Pronto Soccorso Attivo

1. Il Pronto Soccorso Attivo (PSA), ubicato negli ospedali per acuti e, quindi, nella rete dei presidi ospedalieri dedicati all'emergenza, rappresenta il momento di sintesi fra la fase ospedaliera ed extraospedaliera del soccorso, in cui massimizzare le risposte diagnostiche e terapeutiche in occasione di eventi critici.
2. I PSA sono previsti in misura di uno per ogni Azienda U.S.L., e nei DEA di 2° e 1° livello.
3. Per incrementare la qualità delle prestazioni ed in previsione di un maggiore accesso di pazienti PSA, derivante dalla diversificazione di attività degli ospedali distrettuali, che, essendo privi dei requisiti funzionali e strutturali propri degli ospedali per acuti, potranno fornire unicamente prestazioni di primo soccorso, i presidi sedi di PSA devono garantire necessariamente la guardia attiva in medicina, in chirurgia, in anestesia e rianimazione, in ostetricia e ginecologia.
4. In funzione degli obiettivi da conseguire e della rimodulazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza, prevista dal Piano Sanitario Regionale, il personale medico ed infermieristico delle unità operative di PSA deve essere dedicato e munito di competenze specifiche di medicina d'urgenza e pronto soccorso.

5. Il responsabile del PSA deve essere un Dirigente Medico, con compiti di collegamento fra ospedale, territorio e Centrale Operativa, in funzione del necessario raccordo fra queste tre componenti del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza. Nell'ambito del DEA di 2° e 1° livello il suddetto compito di raccordo è attribuito al capo del dipartimento.
6. Le funzioni e le competenze del PSA sono quelle proprie previste dal D.P.R. 27 marzo 1992 ed esplicitate nel Piano Sanitario Regionale con l'implemento della osservazione breve e la possibile funzione di triage in occasione di maxiemergenze ed eventi calamitosi. Inoltre è da prevedere nel PSA la costituzione di una "emergency room", necessaria alla stabilizzazione del paziente critico.
7. Allo scopo di favorire il rapporto di collaborazione tra medici ospedalieri e i medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, questi ultimi devono prestare, a rotazione, quota parte del monte ore lavorativo mensile nei PSA.

ART. 12

Punti territoriali di soccorso

1. I Punti Territoriali di Soccorso (PTS) costituiscono i presidi sanitari per l'emergenza/urgenza individuati sull'intero territorio regionale e finalizzati alla prestazione delle prime cure, alla stabilizzazione dei pazienti in fase critica ed al loro trasporto presso l'ospedale individuato dalla CO.
2. I PTS, laddove ricadenti nei comuni sedi di ospedali, vanno preferibilmente collocati all'interno dell'area ospedaliera. Nei comuni non dotati di ospedali essi possono essere utilmente collocati presso le sedi dei distretti sanitari di base.
3. Nell'intento di garantire prestazioni di primo soccorso nel tempo medio di 20 minuti sull'intero territorio regionale, i PTS sono individuati e distinti secondo lo schema riportato come allegato "B" alla presente legge.
4. I PTS, in funzione sull'intero arco delle 24 ore, sono stabilmente presidiati dal personale messo a disposizione, funzionalmente dipendente dalla CO, e sono costantemente collegati con la CO tramite i sistemi di radio e telecomunicazioni.
5. In ordine al tipo di prestazione da assicurare nell'ambito delle emergenze/urgenze, proprio nell'ottica di un criterio di progressività delle cure, i PTS sono distinti in:
 - a) Punti di 1° livello, assicurati da un autista-soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati per l'emergenza/urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio;
 - b) Punti di 2° livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1° livello immediatamente più vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio;
 - c) Punti di 3° livello, situati presso gli ospedali distrettuali. Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti. Sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza;
 - d) Punti di 4° livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista-soccorritore, da un infermiere professionale e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio;
 - e) PTS aggiuntivi, di carattere stagionale o episodico, da assicurare con il ricorso a

prestazioni lavorative eventualmente straordinarie del personale del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza.

6. La distribuzione dei PTS sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di "Basilicata Soccorso", che ridefinirà annualmente il mantenimento o la rimodulazione degli stessi, presentando proposte alla Giunta Regionale, che adotterà i conseguenti provvedimenti deliberativi di modifica.

ART. 13

Continuità assistenziale dedicata all'emergenza/urgenza

1. I medici addetti all'emergenza territoriale (ex guardia medica "formata" ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 484/96) svolgono i seguenti compiti:
 - a) opera di supervisione dell'attività del personale infermieristico nella CO;
 - b) interventi di soccorso sul territorio;
 - c) attività di trasferimenti protetti interospedalieri;
 - d) servizio di assistenza programmata in occasione di manifestazioni pubbliche;
 - e) attività di primo intervento "intra moenia" nei servizi di emergenza, in collaborazione con i medici ospedalieri.

3. Il personale medico in oggetto dovrà svolgere 38 ore di attività settimanale. Le attività mediche trovano collocazione in tre sedi: la CO, il PTS e il PSA. Questo rende il medico progressivamente parte integrante di "Basilicata Soccorso" e facilita il suo aggiornamento professionale.

ART. 14

Mezzi di soccorso

1. I mezzi di soccorso sono individuati in:
 - a) auto medicalizzate, da affidare ai medici

della continuità assistenziale che hanno frequentato il corso di formazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 484/96;

- b) ambulanze di soccorso;
- c) ambulanze di soccorso avanzato, da dislocare presso i PSA;
- d) eliambulanze, attrezzate per il volo notturno, con anestesisti- rianimatori e infermieri professionali afferenti all'area dell'emergenza, messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale, ubicate presso la base operativa di Potenza e presso la base operativa di Matera;
- e) mezzi operativi per la Centrale Operativa.

ART. 15

Vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza sull'attività di "Basilicata Soccorso" anche mediante l'attività ispettiva svolta dalle strutture del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, appositamente individuate dal suo Dirigente Generale.
2. "Basilicata Soccorso" fornisce al Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della sua attività.

ART. 16

Personale

1. La dotazione organica di "Basilicata Soccorso" è definita dallo schema riportato come allegato "C" alla presente legge.
2. Le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata devono fornire, conformemente a quanto stabilito nella convenzione, il cui schema è riportato come allegato "A" alla presente legge, il personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo necessario al funzio-

- namamento di "Basilicata Soccorso", ad esclusione degli autisti-soccorritori e degli infermieri professionali facenti parte del servizio di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. c), punto 4).
3. Tale personale, funzionalmente dipendente da "Basilicata Soccorso", fa parte della pianta organica delle Aziende Sanitarie in cui è inserito. Il trattamento economico è corrisposto dalle Aziende Sanitarie di appartenenza che saranno rimborsate dalla Regione.
 4. Il personale dei PTS potrà essere reclutato mediante procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento del servizio di personale infermieristico e tecnico, così come previsto dal precedente art. 5, comma 2 lett. c).
 5. Le Aziende Sanitarie della Regione, dopo aver adottato un atto ricognitivo del personale funzionalmente messo a disposizione di "Basilicata Soccorso", provvedono ad implementare e ad adeguare la rispettiva pianta organica, per coprire le carenze di organico determinatesi.
 6. Le Aziende Sanitarie della Regione emanano avviso pubblico riservato al personale di ruolo del Servizio Sanitario Regionale, finalizzato alla selezione del personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo da fornire a "Basilicata Soccorso", secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
 7. Le selezioni, effettuate da una commissione di esperti nominata dalla Giunta Regionale e presieduta dal Dirigente di "Basilicata Soccorso", dovranno tendere a ricercare, oltre alle specifiche professionalità relative ai singoli profili professionali, anche le capacità attitudinali, considerata la particolarità dell'impegno richiesto.
 8. Ai fini della definizione del giudizio di idoneità devono essere adeguatamente valutate:
 - a) l'esperienza lavorativa acquisita;
 - b) la disponibilità ad effettuare orari di servizio non preventivamente pianificati;
 - c) la disponibilità a prestare servizio sia nella Centrale Operativa che in elicottero o in ambulanza;
 - d) la disponibilità ad effettuare turni di pronta disponibilità in caso di necessità e di urgenza;
 - e) la disponibilità a partecipare a stages formativi presso altre strutture sanitarie identificate sul territorio nazionale.
9. Il personale medico, il personale infermieristico e gli autisti soccorritori saranno sottoposti a controlli di qualità, a cadenza annuale, secondo criteri predisposti da "Basilicata Soccorso", per il mantenimento di uno standard di qualità appropriato alla mansione svolta.
10. In funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria, considerato particolarmente usurante, al personale, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, coinvolto saranno riconosciuti compensi aggiuntivi attraverso progetti-obiettivo, definiti dal Dirigente di "Basilicata Soccorso" su parere del Comitato Tecnico e finanziati dalla Regione.

ART. 17

Norma Finanziaria

Per l'espletamento delle attività organizzative e di gestione di "Basilicata Soccorso" la relativa spesa graverà sul fondo di riserva di cui all'articolo 9 lettera a) della L.R. 27 marzo 1995, n. 34.

ART. 18

Norma finale

Per quanto non previsto nella presente legge, ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme della L.R. 10 giugno 1996, n. 27.

ART. 19

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 agosto 1999

DINARDO

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERA DELLA REGIONE BASILICATA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA SANITARIO DELL'EMERGENZA/URGENZA E LA COSTITUZIONE DI "BASILICATA SOCCORSO"

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di organizzare e gestire il Sistema dell'Emergenza/Urgenza sanitaria nel rispetto delle linee guida indicate nel D.P.R. 27/03/1992, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di cui al successivo art. 2 convengono in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione .
2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:
 - a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
 - b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
 - c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;

- d) la verifica di tutti i dati relativi al Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
- e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
- f) l'impiego di criteri omogenei per l'accREDITAMENTO dell'intero sistema di verifica e revisione delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere partecipanti a "Basilicata Soccorso"

1. In conformità all'individuazione della dimensione regionale del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza con un'unica Centrale Operativa a suo governo secondo quanto disposto dall'art. 1 della L.R. — n. —, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione le seguenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
 - Azienda Ospedaliere "S. Carlo" di Potenza;
 - Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa;
 - Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza
 - Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro;
 - Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera;
 - Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico;

di seguito elencate come Aziende partecipanti.

2. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione le Aziende partecipanti istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria denominato "Basilicata Soccorso".

Art. 3

Responsabile del coordinamento

1. Le Aziende partecipanti danno atto che la Regione Basilicata ha individuato nel Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali il responsabile del coordinamento per la costituzione di "Basilicata Soccorso".

so". Pertanto detto Dipartimento provvederà a svolgere tutte le funzioni connesse con tale incarico sino a quando "Basilicata Soccorso" non avrà provveduto a dotarsi di propri organi e strutture.

ART. 4

Durata della convenzione

1. La presente convenzione corrisponde allo schema riportato come allegato A alla L.R. ——— n.——. Essa ha durata trentennale decorrente dalla sua sottoscrizione ed è composta di ——— articoli che costituiscono disciplina delle modalità di cooperazione e non possono essere variati senza preventiva corrispondente delibera della Giunta Regionale.

Art. 5

Modifiche alla composizione

1. Possono entrare a far parte di "Basilicata Soccorso" altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che dovessero eventualmente istituirsi sul territorio regionale, a condizione che esse accettino integralmente le norme della presente convenzione.
2. Cessano di far parte di "Basilicata Soccorso" le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che siano eventualmente soppresse.

Art. 6

Scopo di "Basilicata Soccorso"

1. "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata a garantire gli interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza o di emergenza secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24/12/1992 e successive modifiche ed inte-

grazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria.

Art. 7

Funzioni aggiuntive

1. "Basilicata Soccorso" potrà effettuare, conformemente a quanto previsto dall'art. — — L.R. ——— n.——, servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito in favore di altri enti pubblici e privati, su richiesta degli stessi e previo pagamento di tariffe determinate.

Art. 8

Sede di "Basilicata Soccorso"

1. "Basilicata Soccorso" ha sede legale nell'ambito territoriale del comune di Potenza.

Art. 9

Forme di consultazione delle Aziende partecipanti

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Dirigente di "Basilicata Soccorso" organizza una conferenza dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie partecipanti per svolgere la relazione sull'andamento delle attività dell'anno precedente.
2. Analoga conferenza viene organizzata entro il 31 ottobre di ogni anno dal Dirigente di "Basilicata Soccorso" per svolgere la relazione sul programma di attività per l'anno successivo.

Art. 10

Obblighi e garanzie

1. Entro novanta giorni dalla firma della presente convenzione, le aziende sanitarie sono tenute ad emanare avvisi pubblici riservati al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale finalizzati alla selezione rispettivamente di personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per il Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza.

2. Il personale suddetto, selezionato in base ai criteri fissati nell'art. 16 della L.R. — n. —, deve essere funzionalmente dedicato alle attività di "Basilicata Soccorso" dalle Aziende partecipanti e non può dalle stesse essere utilizzato per altre attività.
3. Le Aziende partecipanti, dopo l'effettuazione delle selezioni secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della L. R. — n. — e aver adottato un atto ricognitivo del personale messo a disposizione di "Basilicata Soccorso", si impegnano a provvedere all'adeguamento della rispettiva pianta organica.
4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, quale responsabile del coordinamento, propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare nei confronti delle Aziende inadempienti. La Giunta Regionale può provvedere, in via sostitutiva, previa diffida, anche mediante l'invio di commissari ad acta.

Art. 11
Personale

1. Il capo del personale è il Dirigente di "Basilicata Soccorso". che viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della medesima Giunta, la quale ne fissa il relativo trattamento economica relativamente alla sola parte variabile come stabilito dall'art. 8 della L.R. — n. —
2. Il Dirigente assegna il personale messo a disposizione dalle Aziende partecipanti e funzionalmente dedicato alle attività di "Basilicata Soccorso" alla Centrale Operativa, ai Punti Territoriali di Soccorso e alle Basi Operative dell'elisoccorso.
3. "Basilicata Soccorso" si può avvalere anche delle prestazioni di personale comandato in servizio presso la Regione o le altre amministrazioni locali nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 12

Livelli minimi per il Sistema Sanitario Regionale dell'Emergenza/Urgenza

1. Nell'attuare gli interventi di propria competenza nell'ambito del Sistema Sanitario

Regionale dell'emergenza/urgenza le Aziende partecipanti si impegnano ad assicurare i livelli uniformi di assistenza così come disciplinati dal D.P.R. 24/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni a rispettare i principi della legislazione nazionale e regionale, nonché oli obiettivi, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel Piano Sanitario Nazionale e in quello regionale vigenti.

Art. 13

Arbitrato

1. Le Aziende partecipanti convengono che le eventuali controversie tra le stesse in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione verranno risolte da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle Aziende in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Potenza su istanza del Dirigente di "Basilicata Soccorso". Qualora i membri del collegio risultassero in numero pari verrà nominato un ulteriore componente con le stesse modalità previste per il presidente.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme della L.R. — n. —.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore subito dopo la sottoscrizione da parte delle Aziende sanitarie partecipanti.

ALLEGATO "B"
PUNTI TERRITORIALI DI SOCCORSO ED INFRASTRUTTURE

N.	Comune	Ospedale	Eliporto	Elisuperficie	Ambul.	Ambul.	Auto M
1	MELFI	PSA			A ₁	A	
2	RIONERO IN V.	Osp. Oncol.				A	
3	VENOSA	Osp. Distret.				A	
4	PALAZZO S. GERV.						AM
5	GENZANO					A	
6	FORENZA					A	
7	SAN FELE					A	
8	PESCOPAGANO	Osp. Ortop.				A	
9	MURO LUCANO	Osp. Distret.				A	
10	AVIGLIANO						AM
11	PIETRAGALLA					A	
12	ACERENZA						AM
13	TOLVE						AM
14	POTENZA	DEA 2° liv.			A ₁	A	AM
15	VIETRI DI POTENZA					A	
16	BRIENZA					A	
17	VILLA D'AGRI	PSA			A ₁	A	
18	MOLITERNO						AM
19	CALVELLO					A	
20	ALBANO DI LUC.					A	
21	PIETRAPERIOSA						AM
22	CAMASTRA (ANZI)						AM
23	CORLETO PERT.					A	
24	S. ARCANGELO					A	
25	SENISE						AM
26	S. CHIRICO R.					A	
27	CASTELSARACENO						AM
28	CHIAROMONTE	Osp. Distret.				A	
29	FRANCAVILLA					A	
30	LATRONICO						AM
31	LAGONEGRO	PSA			A ₁	A	
32	LAURIA	Osp. Distret.				A	
33	MARATEA	Osp. Distret.				A	
34	CASTELLUCCIO SUP.						AM
35	VIGGIANELLO					A	
36	MEZZANA FRIDA (S. SEVERINO LUCANO)					A	
37	S. COSTANTINO A.					A	
38	IRSINA					A	
39	TRICARICO	Osp. Distret.				A	
40	MATERA	DEA 1° liv.			A ₁	A	AM
41	GRASSANO						AM
42	BERNALDA					A	
43	FERRANDINA					A	
44	S. MAURO FORTE					A	
45	STIGLIANO	Osp. Distret.				A	
46	PESCHIERA (CRACO)					A	
47	TINCHI (PISTICCI)	Osp. Distret.				A	
48	TURSI						AM
49	POLICORO	PSA			A ₁	A	
				totale	6	36	15

ALLEGATO "B"

**PUNTI TERRITORIALI DI SOCCORSO ED
INFRASTRUTTURE**

- a. **PTS di 1° livello**, assicurati da un autista-soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati per l'emergenza/urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio. Autoambulanze di Primo Soccorso (in sigla: "A"): Albano di Lucania, Bernalda, Brienza, Calvello, Chiaromonte, Corleto Perticara, Ferrandina, Forenza, Francavilla, Genzano, Irsina, Lagonegro, Lauria, Maratea, Matera, Melfi, Mezzana Frida (S. Severino Lucano), Muro Lucano, Peschiera (Craco), Pescopagano, Pietragalla, Policoro, Potenza, Rionero in Vulture, San Fele, S. Arcangelo, S. Chirico Raparo, S. Costantino Albanese, S. Mauro Forte, Stigliano, Tinchì (Pisticci), Tricarico, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello, Villa d'Agri.
- b. **PTS di 2° livello**, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1° livello immediatamente più vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio Automediche (in sigla: "AM"): Acerenza, Avigliano, Palazzo S. Gervasio, Tolve, Potenza, Moliterno, Pietrapertosa, Camastra (Anzi) Senise, Castelsaraceno, Latronico, Castelluccio Superiore, Matera, Grassano, Tursi.
- c. Gli Ospedali Distrettuali di Venosa, Muro Lucano, Chiaromonte, Lauria, Maratea, Tricarico, Stigliano, Tinchì (Pisticci) sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza.
- Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti e sono identificati come **PTS di 3° livello**.

- d. **P.T.S. di 4° livello**, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista-soccorritore, da un infermiere professionale e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio; Autoambulanze di Soccorso Avanzato (in sigla: "A1"): Melfi, Potenza, Villa d'Agri, Lagonegro, Matera, Policoro.

ALLEGATO «C»
PERSONALE DA IMPIEGARE NEL
SISTEMA SANITARIO REGIONALE DELL'EMERGENZA/URGENZA

A) MEDICI	N.148	
1) ANESTESISTI-RIANIMATORI		
a) Centrale Operativa	N. 5	
b) Base elisoccorso di Potenza (H 24)	N. 6	
c) Base elisoccorso di Matera (H 12)	N. 4	
	Totale	N. 15
2) MEDICI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEDICATA ALL'EMERGENZA		
a) Centrale Operativa	N. 4	
b) ambulanze di soccorso avanzato (A ₁) dislocate presso i PSA	N. 30	
c) PTS di 2° livello	N. 75	
d) PTS di 3° livello	N. 24	
	Totale	N. 133
B) INFERMIERI PROFESSIONALI	N. 379	
a) Centrale Operativa	N. 22	
b) Base elisoccorso di Potenza (H 24)	N. 9	
c) Base elisoccorso di Matera (H 12)	N. 6	
d) ambulanze di soccorso avanzato (A ₁) dislocate presso i PSA	N. 36	
e) PTS di 2° livello	N. 90	
f) PTS di 1° livello	N. 216	
	Totale	N. 379
C) AUTISTI SOCCORRITORI	N. 252	
a) ambulanze di soccorso avanzato (A ₁) dislocate presso i PSA	N. 36	
b) PTS di 1° livello	N. 216	
	Totale	N. 252
D) PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	N. 6	
a) Unità amministrativa di 4° livello	N. 1	
b) Unità amministrativa di 6° livello	N. 3	
c) Unità amministrativa di 8° livello	N. 1	
d) Unità tecnica di 8° livello	N. 1	
	Totale	N. 6
TOTALE PERSONALE: A + B + C + D	N. 785	

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 19/2.09.02

**L.R. concernente "Sistema Regionale
dell'emergenza/urgenza".**

Si restituisce la legge Regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Con l'occasione, il Governo ha osservato, in ordine all'art. 16, commi 4 e 5, che il reclutamento di personale e l'implementazione e l'adeguamento delle piante organiche delle Aziende sanitarie della Regione devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente che limita fortemente il ricorso a nuove assunzioni a fine di contenimento della spesa pubblica.

Potenza, 30 luglio 1999

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Civitate

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 268.

Comune di Cancellara - P.R.G..

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA

- è approvato il Piano Regolatore Generale proposto dal Comune di Cancellara con le prescrizioni, stralci e modifiche alle N.T.A. riportate in premessa nei precedenti "RITENUTO E CONSIDERATO";

Il Sindaco del Comune di Cancellara, ai sensi delle vigenti leggi, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.

Potenza, 28 luglio 1999

DINARDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 269.

POP-FESR 1994/1996 - 1° triennio - Gorgoglione - Lavori di ripristino ed ammodernamento della rete fognante. Perizia di variante e suppletiva. Importo Lire 450.000.000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1) E' confermato in favore del Comune di Gorgoglione il finanziamento di L. 450.000.000 per la realizzazione dei lavori di ripristino ed ammodernamento della rete fognante.

Art. 2) Alla suindicata spesa di Lire 450.000.000 si fa fronte con la pari somma già impegnata con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 8042 in data 2/12/1996.

Art. 3) Restano ferme tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 8042 in data 2/12/1996.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del

Territorio che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza, 28 lugli 1999

DINARDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 270.

POP-FESR 1994/1996 1° Triennio - Potenza - Lavori di alimentazione idrica delle contrade Cerreta, Sicilia, Cortese, ecc. Perizia di Variante. Importo L. 1.000.000.000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1) E' confermato in favore del Comune di Potenza il finanziamento di L. 1.000.000.000 per la realizzazione dei lavori di alimentazione idrica delle contrade Cerreta, Sicilia, Cortese, ecc.

Art. 2) Alla suindicata spesa di L. 1.000.000.000 si fa fronte con la pari somma già impegnata con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 8898 in data 23/12/1996.

Art. 3) Restano ferme tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 8898 in data 23/12/1996.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza, 28 luglio 1999

DINARDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 271.

Comune di Pignola - Piano Particolareggiato esecutivo "Pantano di Pignola".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA

E' approvato il Piano Particolareggiato Esecutivo "Pantano di Pignola" secondo quanto riportato nei precedenti "RITENUTO" e "CONSIDERATO" e con la condizione di:

1) stralciare dall'approvazione, nella c.da Petrucco, in parte della c.da Sciffra, nelle zone E4, H4 e H2, gli usi incompatibili con quelli previsti nella Tav. P1 del P.T.P.; tali zone sono perimetrare in rosso sull'elaborato grafico PG. 3 del P.P.E; lo stralcio è motivato per l'evidenziato contrasto tra P.P.E. e P.T.P. - Nel caso di non esatta coincidenza tra il perimetro in rosso sulla TAV. PG.3 e il perimetro riportato sulla TAV. P1 (Carta della trasformabilità) del P.T.P. relativo alla zona in cui prevalgono elementi naturalistici fisico-biologico di valore elevato, e nella quale l'uso insediativo non è ammesso, prevale quella della TAV. P1. Le modalità di trasformazione consentite per i manufatti edilizi esistenti nelle sopra dette zone, sono quelle riportate nelle N.T.A. del PTP.

Per i manufatti edilizi classificati come detrattori, fermo restando quanto prescritto con parere della Commissione Regionale BB.AA., restano applicabili le modalità di trasformazione previste nei relativi fogli normativi dell'elaborato PG. 5.

Resta inteso che per le aree F1-F2-H2, pur ricadenti in tale perimetro, il PPE è suscettibile di approvazione per gli usi consentiti dal P.P.E. che non contrastano con il PTP;

2) sospendere ogni decisione per le aree perimetrare in rosso sugli elaborati grafici TAVV. n. PG4 1 (Madonna di Pantano) e TAVV. n. PG4 4 (Tintiera) e ogni decisione per le norme particolari riportate nell'elaborato PG. 5 per le quali l'Amministrazione Comunale dovrà ripetere la procedura di adozione e pubblicazione;

3) eliminare dal disegno di piano le sagome edilizie contrassegnate sugli elaborati grafici TAV. PG4 2 (Tora) da una "X" in rosso, in quanto producono l'effetto di prolungare ulteriormente il disegno lineare della frazione.

4) modificare l'altezza max degli edifici nelle

zone E4, nelle zone H2 e nella zona H6 fissandola in mt. 7,50 in coerenza con gli artt. 28 e 30 delle N.T.A. del P.T.P., nelle zone E4, per tutti gli interventi edilizi consentiti, dovrà essere rispettata la distanza minima dalla strada principale di mt. 30 in coerenza con l'art. 30 delle N.T.A. del P.T.P., in particolare nella zona E4, lungo il canale fugatore del lago, l'ubicazione dei fabbricati dovrà rispettare una distanza di sicurezza dal canale da verificare in sede di rilascio delle concessioni edilizie;

5) decidere definitivamente sulle osservazioni come avanti riportato con riferimento a ciascuna di esse;

6) in caso di discordanze tra elaborati tecnici e norme tecniche, prevale quanto deciso con il decreto di approvazione e, in subordine, quanto previsto nelle N.T.A.

Il P.P.E. oggetto del presente atto, è costituito dai seguenti elaborati:

1 - Analisi propedeutiche (P)

P1 Componenti Ambientali: Suolo

P1.1 Carta Geologica (1:10.000)

P1.2 Sezione Geologiche

P1.3 Carta Geomorfologica

P1.4 Carta del dissesto idrogeologico al 1955 (1:10.000)

P1.5 Carta delle suscettibilità d'uso del territorio (1:10.000)

P.2 Componenti ambientali: Acqua

P2.1 Carta idrogeologica (1:10.000)

P.3 Componenti ambientali: Vegetazione ed usi agricoli del suolo

P3.1 Carta dell'uso del suolo al 1955 (1:10.000)

P3.2 Carta dell'uso del suolo al 1985 (1:10.000)

P3.3 Carta della copertura vegetale al 1994 (1:10.000)

P.4 Componenti antropiche: caratteri dell'insediamento

P4.1 Schedatura degli elementi isolati dell'insediato

P.5 Componenti antropiche: la pianificazione e gli interventi in atto

P5.1 Stralcio della TAV. P1 (Trasformabilità) del PTP Sellata Volturino Madonna di Viggiano (1:10.000)	PG1 - Carta della rappresentazione di insieme dell'assetto di progetto (1:10.000)
P5.2 Stralcio del PRG di Pignola e Abriola. Individuazione degli interventi pubblici in atto (1:10.000)	PG2 - Album delle rappresentazioni tridimensionali del paesaggio di progetto (Scale varie)
P.6 Componenti del paesaggio	PG3 - Carta dei regimi normativi (1:10.000)
P6.1 Segni di interesse percettivo (1:10.000)	PG4 - Assetto planovolumetrico e regimi normativi dei tessuti insediativi (1:2.000 - 1:1.000 - 1:500)
P6.2 Ambiti della percezione e rapporti visuali (1:10.000)	PG4 - Madonna di Pantano: Comparti edificatori e zonizzazione (1:2.000)
2 - Fase conoscitiva (C)	PG4.1.1 - Assetto planovolumetrico dello spazio urbano: planimetria di dettaglio (1:1.000)
C1 - Carta dei caratteri fisici d'insieme delle componenti naturali dei caratteri fisici e funzionali d'insieme delle componenti e antropiche (1:10.000)	PG4.1.2 - Profili longitudinali (1:1.000)
C2 - Carta dei caratteri specifici delle forme insediative (scale varie)	PG4.1.3 - Profili trasversali (1:1000)
C2.1- Madonna di Pantano	PG4.2 - Tora: Comparti edificatori e zonizzazione (1:2.000)
C2.2 - Tora e Pozzillo	PG4.2.1 - Assetto Planovolumetrico dello spazio urbano: Planimetria di dettaglio (1:1.000)
C2.3 - Masseria Faraldi	PG4.2.2 - Profilo n. 1 (1:1.000)
C2.4 - Sciffra	PG4.2.3 - Profilo n. 2 (1:1.000)
C2.5 - Arioso e Tintiera	PG4.2.4 - Profilo n. 3 (1:500)
C2.6 - Petrucco	PG4.3 - Sciffra: Comparti edificatori e zonizzazione (1:2.000)
C3 - Carta delle unità di paesaggio (1:10.000)	PG4.3.1 - Assetto Planovolumetrico dello spazio urbano: Planimetria di dettaglio (1:1.000)
C4 - Carta dei vincoli territoriali (1:10.000)	PG4.3.2 - Profilo longitudinale (1:1.000)
C5 - Relazione ed allegati (Relativa alle indagini propedeutiche ed alla fase conoscitiva)	PG4.3.3 - Profilo trasversale (1:1.000)
3 - Fase valutativa (V)	PG4.4 - Arioso-Tintiera: Comparti edificatori e zonizzazione (1:2.000)
VG1 - Carta dello stato qualitativo del territorio: Pregi (1:10.000)	PG4.4.1 - Assetto Planovolumetrico dello spazio urbano: Planimetria di dettaglio Tintiera (1:1.000)
VG2 - Carta dello stato qualitativo del territorio: Difetti (1:10.000)	PG4.4.2 - Assetto Planovolumetrico dello spazio urbano: Planimetria di dettaglio Arioso (1:1.000)
VT1 - Carta della dinamica del dissesto idrogeologico dal 1955 al 1994 (1:10.000)	PG4.4.3 - Profili Tintiera (1:1.000)
VT2 - Carta delle dinamiche di trasformazione dei caratteri vegetazionali e dell'uso produttivo del suolo (1:10.000)	PG4.4.4 - Profili Arioso (1:1.000)
VT3 - Carta delle dinamiche di trasformazione del paesaggio (1:10.000)	PG4.5 - Petrucco: Comparti edificatori e zonizzazione (1:2.000)
VT4 - Carta del rischio ambientale (1:10.000)	PG4.5.1 - Assetto Planovolumetrico dello spazio urbano: Planimetria di dettaglio (1:1.000)
VT5 - Relazione	PG4.5.2 - Profili (1:1.000)
4 - Fase di interpretazione della domanda di trasformazione e di formazione del sistema degli obiettivi (DO)	
DO1 - Domanda ed opportunità di trasformazioni	
5 - Fase di definizione del progetto (PG)	

PG5 - Norme tecniche di attuazione e fogli normativi

PG6 - Abaco dei tipi edilizi

PG7 - Relazione

6 - Studio geologico - Tecnico di dettaglio

PS1 - Carta geologica e dei movimenti franosi (1:2.000)

PS1.1 - Madonna di Pantano

PS1.2 - Tora

PS1.3 - Sciffra

PS1.4 - Arioso e Tintiera

PS1.5 - Petrucco

PS2 - Carta geomorfologica con vedute tridimensionali (1:2.000)

PS2.1 - Madonna di Pantano

PS2.2 - Tora

PS2.3 - Sciffra

PS2.4 - Arioso e Tintiera

PS2.5 - Petrucco

PS3 - Carta della Zonizzazione (1:2.000)

PS3.1 - Madonna di Pantano

PS3.2 - Tora

PS3.3 - Sciffra

PS3.4 - Arioso e Tintiera

PS3.5 - Petrucco

PS4 - Relazione

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 28 luglio 1999

DINARDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 1537.

Azione di promozione dell'offerta turistica regionale. POP Basilicata Sottoprogramma 3 "Turismo" Misura 3.2. "Valorizzazione delle risorse turistiche" Triennio 97/99 "EVENTI".

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- 1) Di approvare il programma dettagliato degli interventi da realizzarsi nell'ambito dell'Azione 1 di cui alla D.G.R. n. 2353 del 3.8.1998, così come definito dalla proposta congiunta avanzata dai Dipartimenti Presidenza della Giunta ed Attività Produttive e

dall'Azienda di Promozione Turistica regionale, e riportata in premessa.

- 2) Di stabilire che i soggetti attuatori di tali azioni promozionale saranno, d'intesa con l'Ufficio Programmi del Dipartimento Attività Produttive, l'Azienda di Promozione turistica regionale per gli Eventi realizzati in ambito regionale ad esclusione della "Biennale Intern. delle Arti Applicate" e della "Cronoscalata automobilistica Abriola - Selata", il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale per l'Evento "Identità culturale lucane", il Comitato esecutivo per il Giubileo per gli Eventi collegati al Giubileo, e che eventuali variazioni dovranno essere preventivamente sottoposte all'autorizzazione dell'Ufficio Programmi del Dip. AA.PP.
- 3) Di confermare, in relazione all'ammissibilità delle spese ed alle regole di programmazione e rendicontazione, i punti 8, 9 e 10 della citata D.G.R. n. 2353 del 3/8/1998.
- 4) Di impegnare il responsabile del programma a verificare che gli impegni giuridicamente vincolanti ai fini comunitari vengano assunti sia dalla Regione che dall'APT entro il 31/12/1999.
- 5) All'onere derivante dalla realizzazione delle azioni sopra elencate si farà fronte con le somme residue del precedente impegno contabile n. 2929 assunto sul Cap. 6415/98 con la succitata D.G.R. e con nuovi impegni che potranno essere assunti con determinazione dirigenziale, nel rispetto dei vincoli predetti, fino alla concorrenza di L. 2.000.000.000.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della deliberazione, sono depositati presso il Dip. Attività Produttive - Ufficio Programmi, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 1999, n. 1563.

Settore monetario - Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo, zootecnico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- di attivare nell'ambito regionale gli aiuti di stato con le risorse finanziarie rese disponibili

li in attuazione dei Reg. CE n. 724/97, 805/97 e 806/97 per la riduzione dei redditi derivanti da rivalutazione della lira italiana (compensazioni agrimonetario) da destinare per le finalità di cui all'art. 12 del Reg. CE n. 590/97;

- di attivare le procedure facenti parte integrante della presente delibera;
- di ritenere attivabile, data la limitatezza delle risorse, solo la seguente misura n. 2 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, in applicazione dell'art. 12, comma 2 e 4 del Reg. CE n. 950/97.

1. Aiuti per misure concernenti il miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento all'adozione di tecnologie mirate alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, senza comportare un aumento delle capacità produttive a norma dell'art. 12, comma 2 del regolamento CE n. 950/97.

Art. 12, comma 2 lettera e)

Interventi di bonifica per l'eliminazione dell'amianto dalle aziende agricole.

Realizzazione di strutture e macchine per la raccolta e stoccaggio dei rifiuti delle attività produttive.

Strutture per lo stoccaggio dei presidi sanitari.

Art. 12, comma 2 lettera f)

Razionalizzazione dei processi di accumulo e smaltimenti dei reflui per adeguamento disposizioni di sanità.

Miglioramento della allocazione, igiene, pulizia e benessere degli animali.

Art. 12, comma 2 lettera f)

Strutture di isolamento sanitario del bestiame.

2. Aiuti per misure concernenti il miglioramento delle condizioni di igiene nell'azienda, ivi compresi gli interventi volti ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro introdotte con D.L. n. 626/94 e quelli finalizzati a migliorare le qualità delle produzioni, anche in attuazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 92/46/CEE, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 comma 4 del Reg. (CE) n. 950/97.

Art. 12, comma 4 lettera a) primo trattino

Adeguamento al Dlg. 626/94: messa a norma impianti elettrici e delle strutture produttive.

Adeguamento alle norme antinfortunistiche della attrezzature fisse.

Protezione dalle scariche atmosferiche.

Art. 12, comma 4 lettera a) terzo trattino

Direttive 42/96 CEE: miglioramento delle condizioni di igiene per la mungitura e deposito del latte.

Approvvigionamento idrico.

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione ai sensi della presente deliberazione i seguenti soggetti giuridici:

Imprenditori agricoli a titolo principale - Coltivatori diretti, per la Misura 1 e 2 del programma "Settore Monetario" zootecnico.

Imprenditori agricolo - per la Misura 2 del programma "Settore Monetario" zootecnico.

Art. 2 - Tetto massimo di spesa ammissibile

45.000 Ecu x ULU

90.000 Ecu x Azienda

Il contributo per azione ammessa è quello approvato dalla G.R. di Basilicata con il P.O. - Obiettivo 1 e 5a 1994/99 n. 736 del 26/2/1996 e successive modificazioni e Tab. 1 Investimenti strutturali Reg. (CE) - 950/97 art. 12.

a) Strutture - 55% della spesa progettuale ammissibile;

b) Attrezzature - 40% della spesa progettuale ammissibile, (lattodotti, attrezzature per la mungitura, refrigeratori del latte);

Non sono concessi anticipi né collaudi parziali.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione

1. Presentazione delle domande

Le domande, intese ad ottenere i benefici previsti nella presente normativa, vanno presentate al Dipartimento Agricoltura e Foreste corredate di idonea documentazione appresso specificata.

La domanda, redatta sul modello allegato in delibera per ogni singolo richiedente, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30° gior-

no successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR, con ogni mezzo presso l'ufficio provinciale dell'agricoltura di Matera - Via Dante - o presso l'Assessorato all'Agricoltura Via Anzio 44 - Potenza - "Ufficio Orientamento Produzioni Agricole".

Sulla busta oltre alla individuazione del mittente dovrà essere evidente la dicitura:

"Settore Monetario".

Le domande pervenute fuori del termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale) non saranno ammesse all'istruttoria.

Una azienda a cavallo di due Regioni deve presentare le proprie istanze alla Regione Basilicata solo se la sede sociale ricade in essa e l'imprenditore agricolo singolo o associato possiede Partita IVA ed iscrizione allo SCAU rilasciate dagli uffici competenti siti nella Regione Basilicata.

Le domande prodotte in carta semplice e contenenti gli estremi identificativi del soggetto giuridico, vanno presentate, unitamente alla documentazione, in duplice copia.

2. Documentazione da allegare

La documentazione da produrre è quella qui di seguito indicata.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Elenco documenti amministrativi e tecnici prodotti;
- Certificati Catastali o Visure aggiornate dell'intera superficie aziendale, nonché dei terreni in fitto o copia legale del titolo di proprietà;
- Contratti di fitto registrati per i terreni condotti in fitto o autorizzazione dell'Ente pubblico per i terreni soggetti a fida pascolo;
- Dichiarazione data e luogo di nascita, stato di famiglia del richiedente, e numero iscrizione al registro delle Imprese delle Camere di Commercio;
- Certificato di Iscrizione allo SCAU per i Coltivatori Diretti e per gli imprenditori Agricoli a Titolo Principale;
- Certificato di iscrizione dell'azienda agricola allo SCAU per gli Imprenditori Agricoli, rilasciato dalla Sezione Provinciale ove ricade l'azienda;
- Atto costitutivo e Statuto per le cooperative, le associazioni e le società agricole;

- Copia attribuzione Partita IVA;
- Attribuzione quota latte (per le sole iniziative relative agli allevamenti bovini da latte);
- Fotocopia registro di stalla.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli elaborati tecnici vanno redatti, firmati e timbrati dai tecnici progettisti abilitati ad esercitare la libera professione.

Gli elaborati tecnici da produrre unitamente a quelli amministrativi sono:

- Relazione tecnica economica illustrativa dell'azienda;
- Estratto legale di mappa delle particelle sulle quali saranno realizzate le opere;
- Planimetria dell'azienda e ubicazione delle opere;
- Disegni: piante, prospetti e sezioni delle Opere;
- Computo metrico estimativo (e/o preventivi degli acquisti) redatto con i prezzi del prezziario vigente all'atto della presentazione della domanda;
- Copia verbale di prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.

COLLAUDI

Le opere conformemente realizzate ai progetti approvati e perfettamente funzionali, nonché gli acquisti eseguiti saranno oggetto di collaudo.

I collaudi delle pratiche decretate verranno eseguiti dai tecnici dell'Ente, diverse da quelli che le hanno istruite, previa presentazione degli elaborati tecnici e contabili:

- 1) Computo metrico consuntivo
- 2) Disegni delle opere realizzate e ubicazione delle stesse in planimetria
- 3) Concessione Edilizia (se non già acquisita)
- 4) Fatture quietanzate degli acquisti con la dicitura "Nuova di Fabbrica" e delle opere ammesse.
- 5) Certificato di agibilità per le opere che lo richiedono o relazione del direttore dei lavori che le opere sono collaudabili.
- 6) Quant'altro la legislazione vigente richiede per particolari categorie di opere.

E' data facoltà compensare, tra le diverse categorie di opere, le somme impegnate nella misura massima del 10%, purché le opere rea-

lizzate risultino perfettamente funzionali.

9. REVOCHE

Le pratiche decretate, che non avranno ottemperato alle disposizioni impartite nel decreto di concessione e/o alle successive comunicazioni dell'Ente, verranno revocate.

Le aziende dovranno dare comunicazione di inizio lavori nei tre mesi successivi al decreto, verrà revocato il contributo a giudizio dell'Ente se non saranno cominciati i lavori, le somme saranno riutilizzate per le pratiche non finanziate.

ART. 5

Le richieste pervenute in tempo utili agli uffici dell'assessorato all'agricoltura verranno esaminate sotto l'aspetto documentale prodotto e classificate secondo le azioni attivate.

Nel caso di incompletezza amministrativa le pratiche verranno archiviate e successivamente verrà data comunicazione agli interessati.

Sono escluse dal finanziamento le aziende già intestatarie di contributo ai sensi del P.O.P. ob. 1 e 5a 94/99 per opere zootecniche e azioni analoghe a quelle previste dal programma "Settore Monetario".

Le richieste complete verranno istruite, esaminate e finanziate secondo le seguenti priorità fino ad esaurimento delle risorse:

a) Prioritariamente saranno finanziate le aziende zootecniche da latte che attivano le azioni previste dall'art. 12 comma 2 lettera F e comma 4 lettera a) terzo trattino.

Tra queste saranno prioritarie le aziende che hanno prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie competenti datate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

b) Con risorse disponibili si passerà a finanziarie le aziende zootecniche da latte che oltre alle azioni di cui al precedente punto a) attivano le azioni previste dall'art. 12 comma 2 lettera E

c) Successivamente saranno finanziate le aziende zootecniche da latte che oltre alle azioni dei punti a-b attivano le azioni di cui all'art. 12 comma 4 lettera a) primo trattino.

d) Con risorse ancora disponibili si potranno finanziare le aziende zootecniche da carne che attivano le medesime misure ambientali,

considerando le priorità, con lo stesso ordine previsto per le aziende ad indirizzo da latte.

DA' MANDATO

All'Assessore all'Agricoltura per quanto di competenza.

La presente Deliberazione verrà trasmessa all'Ufficio preposto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Al _____

OGGETTO: Settore Monetario: Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo, zootecnico - Reg. CEE 950/97 - Art. 12 - comma 2 e 4.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, residente nel Comune di _____ via _____

Tel. _____ Partita IVA _____ C.F. _____

nella qualità di ¹ _____ della ditta ² _____ con azienda ricadente in agro di _____ località _____

chiede

ai termini dell'art. 12 comma 2 e 4 Reg. CEE950/97, di poter beneficiare del contributo in conto capitale per l'esecuzione di opere strutturali e urgenti zootecniche per l'iniziativa di cui all'lettera ³ A B C

FA PRESENTE CHE:

- la ditta richiedente riveste la qualifica di ⁴ _____
- è in possesso di prescrizioni igienico sanitarie della autorità sanitaria _____
- l'azienda è ad indirizzo lattiero caseario
- l'azienda è ad indirizzo carne

DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE <i>ai sensi art. 4 - Priorità</i>	SPESA PREVENTIVATA
A) 1. Art. 12, comma 2, lettera F 2. Art. 12, comma 4, lettera a), terzo trattino	
B) Art. 12, comma 2, lettera E	
C) Art. 12, comma 4, lettera A, primo trattino	
TOTALE	

¹ Titolare - rappresentante

² Inestazione della ditta

³ Sbarrare la voce che interessa

⁴ Specificare la qualifica (I.A.T.P. - I.A.)

ALL' UOPO FA PRESENTE quanto segue :

L'AZIENDA INTERESSA LE SEGUENTI PARTITE CATASTALI :

TERRENI IN PROPRIETA'

Comune di Partita N.

Comune di Partita N.

TERRENI IN AFFITTO

Comune di Partita N.

Comune di Partita N.

LE STRUTTURE FISSE saranno così ubicate :

Comune di Foglio Particelle

Comune di Foglio Particelle

LE CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA SONO :

SUPERFICIE AZIENDALE

SUPERFICIE AGRARIA		
Utilizzata	Ha.
Boschi	•
Tare	•
Totale	•
di cui irrigua	•
• In proprietà	•
• In affitto	•
• a mezzadria	•

IMPIANTI IRRIGUI (3)

Mobili	<input type="checkbox"/>
Semifissi	<input type="checkbox"/>
Fissi	<input type="checkbox"/>

LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDA

Membri della fam.	N. addet.	Giornate Lavorative
N. di cui dediti		
Salariati fissi		
Braccianti agricoli		

SERRE Mq.

RISORSE IDRIGHE (3)

da acquedotto	<input type="checkbox"/>
da pozzi	<input type="checkbox"/>
da sorgente	<input type="checkbox"/>

L'imprenditore e/o i lavoratori sono stabilmente insediati in azienda
SI - NO (3)

Esiste elettrificazione per illuminazione aziendale
SI - NO (3)

Motori agricoli
SI - NO (3)

COLTURE	
DESCRIZIONE	ETTARI
Grano	
Avena	
Orzo	
Mais	
Erbai	
Prati stabili	
Prati pascoli permanenti	
Vigneti	
Oliveti	
Terreni a riposo	
Orto familiare	
Bosco	
Altra superficie	

MACCHINARI		
N.	DESCRIZIONE	CV.
	Trattrici fino a 50 CV	
	Trattrici fino a 100 CV	
	Trattrici oltre 100 CV	

ALLEVAMENTI		
SPECIE	RAZZE	N. CAPI
BOVINI DA LATTE		
BOVINI DA CARNE		
TORI		
OVINI		
CAPRINI		
SUINI		
EQUINI		

FABBRICATI		
N.	DESCRIZIONE	PER QUANTITA'
	ABITAZIONI	VANI
	STALLE BOVINI	CAPI
	OVILI	CAPI
	PORCILI	CAPI
	FENILI	MC
	MAGAZZINI	MC
	DEP. MACCHINE	Mq.
	SILOS	MC
	CONCIMAIE	MC

DICHIARA ALTRESI' che :

Il sottoscritto sotto la sua personale responsabilità dichiara :

- che i dati e le notizie riportate in domanda rispondono al vero ;
- di non aver beneficiato nè di voler beneficiare, per le stesse opere ed acquisti di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni ;
- di obbligarsi ad impiegare, nei termini all'uopo prescritti, l'intera somma che sarà concessa unicamente per l'esecuzione delle opere ritenute ammissibili ;
- di esonerare l'Amministrazione della Regione Basilicata da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

Si IMPEGNA altresì, in osservanza delle vigenti norme a non distogliere dal previsto impiego macchinari, attrezzature e strutture oggetto di finanziamento.

Data

FIRMA

ALLEGATI

- Elenco documenti amministrativi e tecnici prodotti,
- Certificati Catastali o Visure aggiornate dell'intera superficie aziendale, nonché dei terreni in fitto o copia legale del titolo di proprietà,
- Contratti di fitto registrati per i terreni condotti in fitto o autorizzazioni dell'Ente pubblico per i terreni soggetti a fida pascolo,
- Dichiarazione data e luogo di Nascita. Stato di Famiglia del richiedente,
- Certificato di Iscrizione allo SCAU per i Coltivatori Diretti e per gli imprenditori agricoli a titolo principale,
- Certificato di iscrizione dell'azienda agricola allo SCAU per gli imprenditori agricoli, rilasciato dalla Sezione Provinciale ove ricade l'azienda,
- Atto costitutivo e Statuto per le cooperative, le associazioni e le società agricole,
- Copia attribuzione Partita IVA,
- Attribuzione quota latte (per le sole iniziative relative agli allevamenti bovini da latte),
- Fotocopia registro di stalla,

Gli elaborati tecnici vanno redatti, firmati e timbrati dai tecnici progettisti abilitati ad esercitare la libera professione.

Gli elaborati tecnici da produrre unitamente a quelli amministrativi sono

- Relazione tecnica economica illustrativa dell'azienda,
- Estratto legale di mappa delle particelle sulle quali saranno realizzate le opere,
- Planimetria dell'azienda e ubicazione delle opere,
- Disegni: piante, prospetti e sezioni delle opere,
- Computo metrico estimativo (e/o preventivi degli acquisti) redatto con i prezzi del prezziario vigente all'atto della presentazione della domanda,
- Copia verbale di prescrizione igienico sanitaria imposte dalle autorità competenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1999, n. 1703.

Contratto Rep. n. 4492 del 10/9/1998. Cessione ramo d'azienda. Presa d'atto possesso dei requisiti da parte del cessionario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1999, n. 1704.

Fornitura di attrezzature hardware e software da destinare alle scuole nell'ambito delle iniziative programmate per il "1999 - Anno Regionale dell'Ambiente" - Approvazione atti di gara ed indizione licitazione privata a procedura ristretta ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 358/92.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1711.

L.R. 26/96 - Piano annuale 99 - Delibera di G.R. 1492/99 - Progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa - Nomina nucleo di valutazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1712.

Comune di Sant'Arcangelo L. 120/87 - Lavori di consolidamento dell'abitato impresa Cantieri Industriali Srl - Costituzione nel giudizio arbitrale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1713.

Università degli Studi della Basilicata - Centro di Geodinamica - Contributo per il 6° Workshop Annuale IGCP 369 - "Perimediterranean Paleogeography" Tettonica delle placche, terremoti ed evoluzione paleogeografica dell'area mediterranea e perimediterranea.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1714.

Interreg IIC - Azione Pilota art. 10 FESR

- Progetto 2.2. "Rafforzamento dell'ambiente come fattore di sviluppo nello spazio mediterraneo" - presa d'atto finanziamento - Assunzione impegni per il coordinamento nazionale sull'attuazione del progetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1715.

Centro polifunzionale di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e di inquinamento - selezione e formazione del personale - costituzione della struttura di coordinamento didattico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1716.

Prestazioni di assistenza termale. Tariffe per l'anno 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- Di recepire ed approvare le tariffe termali definite dalle Regioni, le Province Autonome di Bolzano e Trento e la Federfarma per l'anno 1999, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, riportate nell'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso il Dipartimento competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

**TARIFE TERMALI DA VALERSI PER L'ANNO 1999
DECORRENZA 1 GENNAIO '99**

PRESTAZIONI	LIVELLI				
	A SUPER	A	B	C	D
FANGHI CON BAGNI O DOCCE DI ANNETTAM.	21.100	19.750	18.650	17.050	15.850
FANGHI E BAGNI TERAPEUTICI	30.200	28.200	26.750	24.600	22.950
BAGNI	14.200	13.250	12.600	11.250	9.550
STUFE E GROTTE	14.600	13.700	11.700	8.850	8.850
INALAZIONI	6.600	6.150	5.600	5.150	4.800
IRRIGAZIONI VAGINALI*	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	22.600	21.100	20.050	15.600	13.850
DOCCE RETTALI*	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
IDROPINICHE	7.550	7.050	5.900	4.850	3.950
IDROPINICHE AD EFFETTO CATARTICO	8.250	7.650	6.400	5.200	4.200
SORDITA' RINOGENA*	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
VENTILAZIONE POLMONARE INTEGRATA	22.300	21.500	20.350	19.650	18.900
VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
IDROFANGOBALNEOTERAPIA	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
FLEBOPATIE* (*)	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
RIABILITAZIONE MOTORIA*	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA*	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
MASSUTERAPIA GENERALE *	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

NOTE:

* = livello unico;

(*) = Lire 24.800.- qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico ed in un periodo temporale non superiore a 90 giorni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1720.

Comune di Cancellara - Piano regolatore generale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1721.

POP-FESR 1994/1996 - 1° triennio - Groggione - Lavori di ripristino ed ammodernamento della rete fognante. Perizia di variante e suppletiva. Importo Lire 450.000.000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1722.

POP-FESR 1994/1996 - 1° triennio - Potenza - Lavori di alimentazione idrica delle contrade Cerreta, Sicilia, Cortese, ecc. Perizia di variante. Importo L. 1.000.000.00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1723.

Comune di Pignola - Piano particolareggiato esecutivo "Pantano di Pignola".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1725.

Legge Regionale 21/1/1997 n. 7 - art. 11 - Contributi per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati. Graduatoria anno 1999 e concessione contributi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1726.

Legge 24/4/1980 n. 146, art. 29. Coop. Edil. "Vienna '74", Comune di Potenza. Programma straordinario di interventi per la costruzione di n. 12 alloggi da destinare a lavoratori dell'industria. Nuova nomina collaudatore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1727.

Legge 5/8/1978 n. 457, anno 1988/89 Bis 6° biennio. Lavori di costruzione di n. 18 alloggi nel Comune di Montalbano Jonico. Importo L. 2.160.000.000 - Nomina Collaudatore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1728.

POP Basilicata 1994/99 - Misura 9.4. - Ricerca, Sviluppo e Innovazione - 2° Triennio - Costituzione Nucleo di Valutazione e approvazione schema di convenzione con esperti esterni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1999, n. 1732.

Piano di F.P. 1999 - Indizione di gara per l'affidamento in gestione ad imprese, consorzi e raggruppamenti di imprese delle attività di aggiornamento riqualificazione operatori della F.P. (P.O. Formazione Formatori - Progetto L. 236/P3/Art. 9).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

per le motivazioni in premessa descritte

- di approvare i percorsi formativi relativi all'aggiornamento degli operatori della F.P. delegate alle Province di Potenza e Matera, rientrante nel P.O. Formazione Formatori 96 (da n. 01 a n. 05) e nel progetto Riqualificazione operatori art. 9 L. 236/93 (x e y), descritti nelle schede allegate ai rispettivi bandi;
- di indire, ai sensi delle LL.RR. 22/96 e 36/97:
 - a) la gara per l'affidamento del "Funzionamento e gestione" dei percorsi formativi rientranti nel P.O. 940022/I/1 sottoprogramma "Formazione Formatori": Progetto Annualità 1996;
 - b) la gara per l'affidamento del "Funzionamento e Gestione" dei percorsi formativi rientranti nel progetto Riqualificazione Operatori art. 9 L. 236/93;

- di disporre che alle suddette gare possano partecipare Imprese, Consorzi e raggruppamenti di Imprese che alla data di indizione delle stesse siano in possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi;
- di approvare gli allegati bandi di gara per:
 - A) l'affidamento del "Funzionamento e Gestione" dei percorsi formativi rientranti nel P.O. 940022/I/1 sottoprogramma "Formazione Formatori" progetto annualità 1996 per l'importo di L. 631.567.080, compresa IVA se dovuta;
 - B) l'affidamento del "Funzionamento e Gestione" dei percorsi formativi rientranti nel progetto Riqualificazione Operatori art. 9 L. 236/93 per l'importo di L. 876.078.000, compresa IVA se dovuta;
- di pubblicare i predetti bandi sul BUR e di trasmetterli alla GUCE;
- di stabilire che la valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione la cui costituzione è rinviata a successivo provvedimento;
- di far fronte alla spesa complessiva di L. 6.278.394.000 di cui 2.318.394.000 per il P.O. Formazione Formatori 1996 e L. 3.960.000.000 per il Progetto L. 236/93 con le disponibilità di cui ai cap. n. 2076 n. 2000 e n. 2082 del Bilancio 1999, ed il cui impegno viene rinviato ad avvenuta aggiudicazione delle iniziative;
- di stabilire fin da ora che le spese riferite al Funzionamento e Gestione saranno corrisposte ai soggetti aggiudicatari, alle condizioni e modalità previsti negli allegati bandi, mentre le spese riferite al Personale (Stipendi ed eventuali viaggi) saranno corrisposte alle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, che dovranno trasferirle alle Agenzie, agli Enti ai singoli Operatori secondo quanto indicato nelle allegate Tav. A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'entità della somma da accreditare a ciascuna Provincia sarà determinata dal numero dei dipendenti ricadenti nel territorio provinciale che partecipano all'attività, dai loro livelli di inquadramento, nonché dagli eventuali viaggi e dal vitto, alloggio, viaggi per eventuali stages;

- di attestare al Servizio Vigilanza e Controllo la vigilanza sulla corretta attuazione della iniziativa di che trattasi;
- di dare mandato al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura per i conseguenti adempimenti di esecuzione della presente delibera.

Allegato "A"

AVVISO DI GARA

- 1) Amministrazione:

Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura - Segreteria Dipartimentale - Corso Umberto 1°, 28 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/448018 - Fax 0971/448085.
- 2) Categoria di servizio e descrizione:

Cat. 24 - C.P.C. 92 - All. 1, Direttiva 92/50/CEE recepita con D.Leg.vo n. 157/95.

Affidamento dei percorsi formativi rientranti nel P.O. 940022/I/1 Sottoprogramma "Formazione Formatori" Progetto annualità 1996.

Importo presuntivo a base di appalto L. 631.567.080 IVA compresa se dovuta;
- 3) Luogo di esecuzione:

Regione Basilicata. Per informazioni rivolgersi a: Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura - Segreteria Dipartimentale - Tel. 0971/448018-448064 - 448055;
- 4) _____
- 5) I prestatori del servizio non potranno presentare offerte parziali per i servizi di cui alla categoria indicata al punto 2;
- 6) _____
- 7) _____
- 8) Termine per il completamento del servizio 31/12/1999;
- 9) _____
- 10a) Ricorso alla procedura d'urgenza per la necessità di completare entro il 1999 le attività previste dal Piano di F.P. 1999;
 - b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: giorni 15 dalla data di spedizione del presente bando alla G.U. della U.E.;

- c) indirizzo al quale vanno inviate le domande di partecipazione: come da punto 1;
- d) lingua in cui le domande devono essere redatte: Italiana;
- 11) termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte: giorni 10 dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
- 12) -----
- 13) Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi: Sono ammesse a gara Imprese, Consorzi e raggruppamenti di imprese ex art. 10 D.Lg.vo 358/92, che comprovano, sulla base della documentazione richiesta, la propria specializzazione nella fornitura dei servizi oggetto della presente gara.
- Documentazione richiesta:
- a) dichiarazione del legale rappresentante nella quale lo stesso attesta:
- di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio e/o in altro registro pubblico, in ragione della natura giuridica della struttura candidata;
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge 646/82 e succ. mod. ed int.;
- che non sussistono le condizioni previste dall'art. 29 della Direttiva CEE 50/92;
- b) relazione descrittiva relativa alla capacità organizzativa e alle dotazioni strumentali e di personale in organico o in rapporto di collaborazione fissa o saltuaria con i relativi curricula;
- c) elenco dei principali servizi cui fa riferimento il presente avviso, espletati a favore di Enti pubblici e privati;
- d) referenze bancarie, estratto del bilancio d'impresa.
- 14) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: come specificato nel capitolato d'onori e comunque in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, della metodologia operativa per la fornitura del servizio, della quantità e qualità delle risorse tecniche ed umane impegnate, dell'esperienza maturata e posseduta;
- 15) -----
- 16) data di spedizione dell'avviso di gara alla G.U. della U.E. 9 agosto 1999

17) data di ricezione dell'avviso di gara da parte dell'ufficio della Pubblicazione Ufficiale della U.E. 9 agosto 1999.

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U. della U.E. sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, per estratto, su tre quotidiani di cui n. 1 a diffusione regionale.

L'ASSESSORE
Sabino Altobello

Allegato "B"

AVVISO DI GARA

- 1) Amministrazione:
Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura - Segreteria Dipartimentale - Corso Umberto 1°, 28 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/448018 - Fax 0971/448085.
- 2) Categoria di servizio e descrizione:
Cat. 24 - C.P.C. 92 - All. 1, Direttiva 92/50/CEE recepita con D.Leg.vo n. 157/95.
Affidamento del "Funzionamento e gestione" dei percorsi formativi rientranti nel progetto Riquilificazione operatori art. 9 L. 236/93.
Importo presuntivo a base di appalto L. 876.078.000 IVA compresa se dovuta;
- 3) Luogo di esecuzione:
Regione Basilicata. Per informazioni rivolgersi a: Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura - Segreteria Dipartimentale - Tel. 0971/448018-448064 - 448055;
- 4) -----
- 5) I prestatori del servizio non potranno presentare offerte parziali per i servizi di cui alla categoria indicata al punto 2;
- 6) -----
- 7) -----
- 8) Termine per il completamento del servizio 31/12/1999;
- 9) -----
- 10a) Ricorso alla procedura d'urgenza per la necessità di completare entro il 1999 le attività previste dal Piano di F.P. 1999;

- b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: giorni 15 dalla data di spedizione del presente bando alla G.U. della U.E.;
- c) indirizzo al quale vanno inviate le domande di partecipazione: come da punto 1;
- d) lingua in cui le domande devono essere redatte: Italiana;
- 11) termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte: giorni 10 dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
- 12) -----
- 13) Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi: Sono ammesse a gara Imprese, Consorzi e raggruppamenti di imprese ex art. 10 D.Lg.vo 358/92, che comprovano, sulla base della documentazione richiesta, la propria specializzazione nella fornitura dei servizi oggetto della presente gara.
- Documentazione richiesta:
 - a) dichiarazione del legale rappresentante nella quale lo stesso attesta:
 - di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio e/o in altro registro pubblico, in ragione della natura giuridica della struttura candidata;
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge 646/82 e succ. mod. ed int.;
 - che non sussistono le condizioni previste dall'art. 29 della Direttiva CEE 50/92;
 - b) relazione descrittiva relativa alla capacità organizzativa e alle dotazioni strumentali e di personale in organico o in rapporto di collaborazione fissa o saltuaria con i relativi curricula;
 - c) elenco dei principali servizi cui fa riferimento il presente avviso, espletati a favore di Enti pubblici e privati;
 - d) referenze bancarie, estratto del bilancio d'impresa.
- 14) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: come specificato nel capitolato d'onere e comunque in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, della metodologia operativa per la fornitura del servizio, della quantità e qualità delle risorse tecniche ed umane impegnate, della esperienza maturata e posseduta;

15) -----

16) data di spedizione dell'avviso di gara alla G.U. della U.E. 9 agosto 1999

17) data di ricezione dell'avviso di gara da parte dell'ufficio della Pubblicazione Ufficiale della U.E. 9 agosto 1999.

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U. della U.E. sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, per estratto, su tre quotidiani di cui n. 1 a diffusione regionale.

L'ASSESSORE
Sabino Altobello

ERRATA CORRIGE

Legge n. 19 del 20 luglio 1999

"Disciplinare del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche" pubblicata sul B.U. n. 42 del 23 luglio 1999.

- Al primo comma dell'art. 32 dopo priorità deve leggersi:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;